



L.P. 16 marzo 2018, n. 4**Parco Nazionale dello Stelvio.**

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 marzo 2018, n. 12, Supplemento n. 5.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga
la seguente legge

CAPO I**Disposizioni generali****Art. 1 Oggetto.**

1. Questa legge dà esecuzione all'intesa raggiunta in data 11 febbraio 2015 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio nonché all'articolo 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279* (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e successive modifiche, e disciplina nell'ambito della competenza legislativa primaria prevista nello Statuto d'autonomia, per la parte di territorio di competenza provinciale la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, di seguito denominato "Parco nazionale", nonché le procedure di formazione e approvazione del piano e del regolamento del Parco nazionale.

2. La disciplina prevista si applica in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, della disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000, della Convenzione per la protezione delle Alpi, dei suoi protocolli e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio.

Art. 2 Obiettivi.

1. La Provincia nella gestione della porzione altoatesina del Parco nazionale persegue i seguenti obiettivi:

- a) proteggere e conservare le specie animali e vegetali, le associazioni vegetali e forestali, la biodiversità, l'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché gli elementi rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, paleontologica, paesaggistica, ecologica e genetica;
- b) conservare e difendere gli equilibri idraulici e idrogeologici;
- c) promuovere la ricerca scientifica e il rilevamento ambientale finalizzati a una migliore conoscenza degli ambienti naturali e antropizzati del Parco nazionale, anche come base per una gestione ecocompatibile delle risorse naturali e per la conservazione o il ripristino della biodiversità nonché il restauro ambientale e paesaggistico;
- d) promuovere iniziative di informazione e di educazione ambientale anche interdisciplinari, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e a sensibilizzare alle esigenze di rispetto e tutela della natura, nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale;
- e) conservare l'armonica interazione tra natura e cultura attraverso una pianificazione paesaggistica e territoriale che tenga conto delle forme di sviluppo sostenibile, sostenendo l'agricoltura di montagna e le altre economie compatibili;
- f) favorire lo sviluppo di una fruizione ricreativa e turistica-sociale compatibile con le finalità prioritarie di tutela del Parco nazionale stesso;
- g) promuovere l'attività agricola e forestale al fine di assicurare il sostentamento e lo sviluppo economico della popolazione residente e di contrastare lo spopolamento rurale.

Art. 3 Misure.

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 è perseguito prevalentemente attraverso le seguenti attività:

- a) interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, degli habitat naturali e del paesaggio;
- b) espletamento di studi e rilevamenti;



- c) interventi per la realizzazione, la gestione, la manutenzione, l'adattamento ed il rinnovo di centri visite e punti informativi del Parco nazionale, di sentieri tematici, di infopoint e di tutte quelle strutture informative necessarie per una corretta e cospicua informazione e divulgazione;
 - d) messa a disposizione di materiale informativo per la migliore conoscenza delle finalità, caratteristiche e dell'attività scientifica del parco nazionale;
 - e) svolgimento di manifestazioni di carattere informativo, messa a disposizione o vendita di gadget, pubblicazioni, mappe escursionistiche e simili;
 - f) promozione e svolgimento di iniziative e misure nell'ambito dell'informazione ed educazione ambientale come escursioni guidate, di manifestazioni pubbliche nonché la realizzazione di strutture idonee per l'educazione ambientale e la formazione specifica e l'aggiornamento delle persone sia interne che incaricate dalla Provincia autonoma ivi addette, compreso l'equipaggiamento;
 - g) istituzione di un servizio di informazione, protezione natura e di sorveglianza nell'ambito del management della fauna selvatica, compreso l'equipaggiamento e la formazione delle collaboratrici e dei collaboratori addetti;
 - h) interventi per la disciplina del flusso di visitatrici e visitatori, inclusa la segnaletica ufficiale, per la realizzazione e la manutenzione delle strutture funzionali alla fruizione turistico-ricreativa con tavoli o panche e impianti sanitari, per aree di sosta, accessi e parcheggi all'interno del Parco nazionale e nelle aree adiacenti;
 - i) interventi per la realizzazione, la manutenzione e la promozione della rete sentieristica, compresa la relativa segnaletica;
 - j) promozione della cura del paesaggio, compresi il finanziamento di manufatti tradizionali e di strutture ed immobili con valenza storica o culturale;
 - k) promozione di progetti di mobilità sostenibile a zero emissioni all'interno del Parco nazionale e nelle aree contigue ovvero nei comuni adiacenti;
 - l) progetti attuativi degli indirizzi e degli obiettivi individuati nel Piano del Parco.
2. Per tutte le iniziative di questo articolo inerenti aspetti di comunicazione si applicano le Linee guida sulla comunicazione approvate dal comitato di coordinamento e di indirizzo.

Art. 4 "Territorio del parco nazionale" ed iniziative "Parco Nazionale dello Stelvio".

1. Il Parco nazionale assieme ai comuni altoatesini che fanno parte del territorio del parco nazionale formano il "Territorio Parco nazionale dello Stelvio". La Provincia autonoma di Bolzano promuove le attività espletate nel territorio del Parco nazionale e i prodotti che corrispondono a un modello di turismo e di sviluppo economico sostenibile del territorio del Parco nazionale dello Stelvio mediante apposite iniziative territoriali.
2. Le iniziative territoriali di cui al comma 1 sono finalizzate a:
 - a) promuovere il territorio del Parco nazionale e i suoi prodotti, in particolare quelli agricoli e forestali;
 - b) salvaguardare le produzioni tipiche e l'artigianato locale nel Parco nazionale;
 - c) incentivare e qualificare la produzione di beni e servizi con metodi compatibili con le caratteristiche del territorio del Parco nazionale e con le sue esigenze di conservazione;
 - d) promuovere la commercializzazione e il consumo di prodotti che presentino requisiti di qualità quali quelli biologici, tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversità nel territorio del Parco nazionale;
 - e) incentivare l'imprenditoria e l'occupazione locale;
 - f) consentire alle consumatrici e ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti e delle attività che sono proprie dell'area del Parco nazionale;
 - g) garantire la provenienza del prodotto e servizio attraverso un sistema di tracciabilità che consente di risalire con certezza dal prodotto e servizio al produttore iniziale.

CAPO II

Amministrazione del Parco

Art. 5 Principi della gestione del Parco nazionale.

1. Le funzioni inerenti la gestione del parco, limitatamente alla parte di territorio di competenza provinciale, sono svolte dall'Amministrazione provinciale che le esercita in via principale attraverso l'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio, i centri visite e i posti di sorveglianza all'interno del Parco nazionale nonché gli Ispettorati forestali territorialmente competenti.
2. La Provincia esercita le funzioni di gestione promuovendo:
 - a) la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati;



- b) il coordinamento con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione Lombardia nonché accordi a carattere transfrontaliero;
- c) l'integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo socio-economico sostenibile.

Art. 6 Comitato di gestione.

1. Allo scopo di coinvolgere la popolazione locale nelle questioni attinenti al territorio del Parco nazionale ricadente in provincia di Bolzano, per la durata della legislatura con delibera della Giunta provinciale è istituito il comitato di gestione quale organo consultivo dell'amministrazione provinciale, che è così composto:

- a) da quattro rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del parco;
- b) dalla direttrice o dal direttore dell'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio;
- c) da una o un rappresentante della Ripartizione provinciale foreste;
- d) da una o un rappresentante dell'associazione di agricoltori e agricoltrici più rappresentativa a livello provinciale;
- e) da due rappresentanti dell'associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale;
- f) da un'esperta o un esperto in scienze naturali;
- g) da una o un rappresentante delle organizzazioni turistiche;
- h) da una o un rappresentante delle amministrazioni separate esistenti nei comuni del Parco.

2. Il comitato elegge la/il presidente e la/il vicepresidente tra i propri componenti. Per ciascuna e ciascuno dei componenti titolari previsti dal comma 1 è nominata/o una o un supplente. Alle componenti e ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

3. Il comitato di gestione:

- a) esprime il parere sul piano, sul regolamento e sulla perimetrazione del Parco nazionale;
- b) esprime un parere sul programma annuale di gestione proposto dall'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio;
- c) può formulare pareri su temi concernenti la gestione del Parco nazionale e proporre progetti attuativi degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Piano del Parco, predisposti dall'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio.

5. Le/i componenti che rimangano assenti, senza giustificato motivo, da più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. Spetta al comitato di gestione dichiarare la decadenza di tali componenti, le/i quali vengono sostituite/i con delibera della Giunta provinciale.

CAPO III

Piano per il Parco nazionale e regolamento del Parco nazionale

Art. 7 Piano per il Parco nazionale.

1. Il piano per il Parco nazionale è redatto dall'amministrazione provinciale nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, in un processo partecipativo con i comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il piano persegue la tutela dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, nonché storici, culturali, antropologici, sociali, economici sostenibili e tradizionali del Parco. Il Piano per il parco suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione in riserve generali, riserve generali orientate, aree di protezione ed aree di promozione economica e sociale e disciplina:

- a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del Piano per il Parco;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati alle persone disabili e portatrici di handicap;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale, agricola, forestale e turistica del parco, centri visite e punti informativi;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. L'approvazione del Piano per il Parco nazionale per la parte di territorio di competenza provinciale, avviene in conformità alle linee guida e agli indirizzi del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui all'articolo 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279*, e successive modifiche, con il procedimento di cui all'articolo 12 della *legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13*. La direttrice o il direttore dell'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio nella



quale viene trattato il Piano per il Parco nazionale o una sua modifica. Alle sedute della commissione partecipa anche, con funzione consultiva, la/il presidente del comitato di gestione.

3. Dalla data di prima adozione del Piano per il Parco nazionale o di modifica dello stesso fino alla relativa entrata in vigore, le autorità competenti devono sospendere ogni determinazione sulle domande di interventi quando riconoscano che esse sono in contrasto con le determinazioni del Piano del Parco. La Giunta provinciale approva il Piano previo parere del comitato di gestione e previa assunzione del parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Piano per il Parco nazionale è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.

4. Il Piano per il Parco nazionale ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e tiene luogo dei piani urbanistici comunali limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco. Per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, il piano del parco può rinviare ai piani urbanistici la disciplina integrativa e di dettaglio.

5. Per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento il piano urbanistico è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano del Parco al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti. A tal fine l'Ufficio provinciale per il Parco nazionale interviene nel procedimento di adozione del piano urbanistico o delle sue varianti. In sede di approvazione del piano urbanistico la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del Piano del Parco.

6. In armonia con le finalità ed i principi di cui alle *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, il piano del parco può individuare gli ambiti soggetti alle disposizioni provinciali a carattere generale e settoriale applicabili nel territorio del parco. Fino all'approvazione del piano o se esso non individua queste disposizioni, si applicano le disposizioni provinciali di settore, in quanto compatibili con gli obiettivi di tutela del parco.

7. Il Piano per il parco nazionale è soggetto a revisione periodica con cadenza decennale. Il Piano per il Parco nazionale resta comunque in vigore fino al suo rinnovo.

Art. 8 Regolamento del Parco.

1. Il regolamento del Parco nazionale è redatto dall'amministrazione provinciale in un processo partecipativo con i comuni e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Il regolamento valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività sociali ed economiche delle popolazioni residenti sul territorio del parco nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite o limitate nel territorio del Parco stesso e determina altresì la localizzazione e la graduazione dei divieti. Il regolamento stabilisce altresì le deroghe ai divieti di cui all'articolo 11 della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

2. L'approvazione del regolamento per la parte di territorio di competenza provinciale avviene in conformità alle linee guida e agli indirizzi del Comitato di coordinamento ed indirizzo, di cui all'articolo 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279*, e successive modifiche, con il procedimento di cui all'articolo 12 della *legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13*. La direttrice/Il direttore dell'Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio nella quale viene trattato il regolamento o una sua modifica. Alle sedute della commissione partecipa anche, con funzione consultiva, la/il presidente del comitato di gestione.

3. Dalla data di prima adozione del regolamento o di modifica dello stesso fino alla relativa entrata in vigore, le autorità competenti devono sospendere ogni determinazione sulle domande di interventi ovvero attività quando riconoscano che esse sono in contrasto con le determinazioni del regolamento stesso. La Giunta provinciale approva il regolamento previo parere del comitato di gestione e previa assunzione del parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il regolamento è modificato e aggiornato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione.

Art. 9 Siti Natura 2000.

1. In attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE (79/409/CEE) all'interno del territorio del Parco sono stati individuati siti Natura 2000. Per detti siti sono stati approvati gli obiettivi di tutela e le misure di conservazione con Delib.G.P. n. 69 del 24 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 21 della *legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6*, e in attuazione del *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, nonché del decreto del Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, e rispettive successive modifiche. Tali siti sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 maggio 2017 e soggiacciono alle disposizioni di attuazione delle direttive europee citate.



2. Le/I proponenti di progetti, piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli, forestali e faunistici e le loro varianti, che interessano aree della rete Natura 2000 predispongono uno studio di incidenza per individuare gli effetti che gli stessi possono avere su tali aree.

CAPO IV

Nulla osta e autorizzazioni

Art. 10 Nulla osta del Parco.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta ai sensi dell'articolo 13 della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette), dell'Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio. Il nulla osta verifica la conformità dell'intervento con le disposizioni del Piano e del regolamento o, in assenza, con la disciplina di tutela vigente.
2. Se la normativa provinciale prevede già un procedimento di approvazione per gli interventi, progetti o piani, il nulla osta è rilasciato nell'ambito di tale procedimento.
3. Se l'intervento è assoggettato a valutazione d'incidenza, il nulla osta è rilasciato con un unico provvedimento.
4. Se il progetto è assoggettato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta è rilasciato nell'ambito delle relative procedure d'autorizzazione.
5. In presenza di Piano del Parco e di regolamento del parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi edilizi nelle zone D del Piano sono autorizzati dalla sindaca o dal sindaco, dandone contestuale comunicazione in ogni caso all'Ufficio provinciale per il Parco. Lo stesso vale per interventi interni e di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici che non comportino un aumento della cubatura e non modifichino la destinazione d'uso degli edifici interessati.
6. Avverso il diniego del nulla osta ovvero avverso le prescrizioni in esso contenute la/il richiedente può presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni.

Art. 11 Autorizzazioni.

1. Il prelievo ai soli fini scientifici di fossili e minerali, di piante a diffusione spontanea, di animali selvatici è disciplinato dal regolamento del Parco e autorizzato dalla direttrice/dal direttore dell'Ufficio provinciale per il Parco nazionale.

CAPO V

Misure di assistenza ed indennizzi

Art. 12 Assistenza.

1. Per i vincoli imposti a norma della presente legge e a norma delle leggi precedenti di individuazione del Parco nazionale non è dovuto alcun indennizzo. La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporre contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure sulla base dell'articolo 27 della *legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6*, e apposite direttive da deliberare da parte della Giunta provinciale.
2. L'Amministrazione provinciale favorisce l'educazione al rispetto del paesaggio e dell'ambiente e la divulgazione delle norme di tutela e agevola l'attività di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi. L'Amministrazione provinciale può inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione a esperte ed esperti, nonché mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti e organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, l'Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico. Per lo svolgimento dei compiti e l'esecuzione di lavori e misure nel Parco l'Amministrazione provinciale può provvedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi, compreso l'acquisto di abbigliamento, di equipaggiamento nonché di veicoli, di speciali macchinari e di attrezzature. Per l'esecuzione di lavori il Parco nazionale può richiedere la



collaborazione della Ripartizione provinciale Foreste, dell'Agenzia per la protezione civile e dell'Agenzia Demanio provinciale.

3. L'Amministrazione può concedere contributi annui, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma 2. Per l'attuazione di tali compiti, nonché per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con i proprietari.

4. Per la conservazione a lungo termine del territorio tutelato l'Amministrazione provinciale ha facoltà di stipulare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l'acquisto o affitto di zone vincolate da parte dei comuni, l'Amministrazione provinciale può concedere un contributo fino al 50 per cento dell'importo del contratto d'acquisto o d'affitto.

5. Per l'esecuzione di lavori di mantenimento del quadro paesaggistico e dell'ambiente nella zona tutelata l'Amministrazione provinciale può concedere premi incentivi.

Art. 13 Indennizzi per danni derivanti dalla fauna selvatica.

1. La Provincia è tenuta a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco, ad eccezione di quelli causati agli alpeggi e al bosco, secondo quanto stabilito dal regolamento del Parco. La Giunta provinciale stabilisce con delibera la misura dell'indennizzo e i criteri e le modalità per la sua determinazione ed erogazione.

CAPO VI

Sorveglianza e sanzioni

Art. 14 Sorveglianza.

1. Il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio nonché dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale e la polizia locale curano l'osservanza della presente legge.

Art. 15 Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30 della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, e la loro graduazione stabilita nel regolamento del Parco, si applica la disciplina legislativa provinciale.

CAPO VII

Altre disposizioni

Art. 16 Modifica del perimetro del Parco.

1. La perimetrazione del Parco nazionale, per la parte di competenza provinciale, è modificata osservando la procedura prevista per l'adozione e l'approvazione del Piano del Parco nazionale.

Art. 17 Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge stimati, a decorrere dall'anno 2018, in 1.350.000,00 euro, si provvede:

a) quanto a 996.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, del *decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14*, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto d'autonomia e dall'articolo 1, comma 410, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*;

b) quanto a 354.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente iscritto nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Le risorse finanziarie del Parco possono essere inoltre integrate da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono alla Provincia o dei quali essa abbia la gestione, ovvero da introiti derivanti da prodotti.

3. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.



Art. 18 Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
2. Fino all'approvazione del Piano per il Parco nazionale e del regolamento del parco nazionale si applica la disciplina di tutela vigente all'atto della sottoscrizione dell'intesa dell'11 febbraio 2015.

Art. 19 Abrogazione e modifica di disposizioni.

1. È abrogata la *legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19*.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.